

Emergenza Coronavirus

NOTA DELLA STRUTTURA NAZIONALE DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE

BONUS PSICOLOGO

Riferimenti Normativi

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2022); Decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022); circolare Inps n. 83 del 19 luglio 2022; messaggio Inps n. 2905 del 21 luglio 2022.

Il “**Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia**” (c.d. “bonus psicologo”) è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica e non solo, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

L’obiettivo è quello di contrastare tutte le situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress, in particolare per l’infanzia e l’adolescenza, ulteriormente acuite dalla pandemia negli ultimi due anni. Il bonus è stato introdotto nel Decreto Milleproroghe convertito in Legge ed è disciplinato dal Decreto 31 maggio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022.

Lo stanziamento complessivo per il “bonus psicologo” è pari a **10 milioni di euro**, a cui si sommano ulteriori 10 milioni previsti per potenziare i servizi di salute mentale.

Il contributo economico del bonus è pari ad un massimo di **600 euro a persona**, che possono essere utilizzati a copertura delle spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialiste/i private/i regolarmente iscritte/i nell’elenco delle/degli psicoterapeute/i, nell’ambito dell’albo delle/degli psicologhe/psicologi che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al **Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP)**. Il CNOP trasmette all’INPS l’elenco dei nominativi delle/degli aderenti

all'iniziativa, consultabile solo dalle/dai beneficiarie/beneficiari, attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.

ATTENZIONE!

Dopo essere stato inizialmente escluso dalla Legge Finanziaria 2022, il “bonus psicologo” è stato formalmente inserito tra gli interventi dello Stato per la tutela della salute mentale dei cittadini, grazie a un emendamento apportato in sede di conversione in Legge (Legge n. 15/2022) del Decreto Milleproroghe. Come si legge dall'emendamento, la misura di sostegno è stata prevista in considerazione delle accresciute condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causate dalla pandemia e dalla correlata crisi socio-economica.

A CHI SPETTA

Il “bonus psicologo”, puntando alla valorizzazione dell'assistenza per il benessere psicologico degli individui e della collettività, come spiega l'emendamento, spetta a **chiunque soffra di un disagio di salute mentale**, non solo causato dalla pandemia e dai lunghi periodi di lockdown.

È infatti destinato anche a coloro che sono in condizioni di disagio mentale a causa di altri fattori o situazioni di stress dovute a **Dad e Smart Working** e non prevede distinzioni di età.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

È possibile presentare domanda per sé stesse/i o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutrice/tutore o affidataria/o di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dalla/dal tutrice/tutore, dalla/dal curatrice/curatore e dall'amministratrice/amministratore di sostegno.

REQUISITI

La domanda può essere presentata dalle/dai cittadine/i richiedenti che al momento della presentazione risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente in Italia;
- disporre di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), in corso di validità **non superiore a 50mila euro**.

L'identità del soggetto che sta operando, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la Carta di Identità Elettronica (**CIE**), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**), Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**) oppure **PIN INPS** nei casi residuali previsti dall'Istituto.

COME RICHIEDERLO

Come illustrato nella circolare INPS n. 83 del 19 luglio 2022 per richiedere il bonus psicologo 2022 è necessario presentare domanda **sul portale INPS** in cui è stata creata un'apposita sezione. Il servizio è denominato “**contributo sessioni di psicoterapia**” ed è accessibile attraverso le seguenti modalità:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell'Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite **SPID** di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (**CIE**) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (**CNS**);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

IMPORTI RICONOSCIUTI

Il beneficio è riconosciuto **una sola volta** in favore della/del richiedente. Il bonus psicologo 2022 è un contributo fino a un **massimo di 600 euro all'anno** a persona. La misura viene parametrata alle diverse fasce **ISEE**. Ovvero:

- con **ISEE inferiore a 15.000 euro**, si ha diritto ad un contributo **fino a 50 euro per ogni seduta**, per un massimo di **600 euro** per ogni beneficiaria/o;
- con **ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro**, si ha diritto ad un beneficio, **fino a 50 euro per ogni seduta**, per un massimo di **400 euro** per ogni beneficiaria/o;
- con **ISEE superiore a 30.000** e non superiore a 50.000 euro, si ha diritto ad un contributo **fino a 50 euro per ogni seduta**, per un importo massimo di **200 euro** per ogni beneficiaria/o.

ATTENZIONE!

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda per il “**Contributo sessioni psicoterapia**”, l’abbinamento a un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido, la domanda verrà considerata irricevibile.

Nel caso, invece, in cui l’ISEE abbinato alla domanda contenga difformità e/o omissioni, il Decreto prevede che la/il richiedente venga informata/o della necessità di presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 la/il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni o difformità, ha **trenta giorni di tempo**, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE difforme attraverso le tre modalità alternative:

1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte (ipotesi prevista dal Decreto interministeriale del 31 maggio 2022);
2. presentare comunque la domanda avvalendosi dell’ISEE recante omissioni e/o difformità, che viene considerata valida ai fini della prestazione assistenziale, fatto salvo il diritto dell’Istituto erogatore del beneficio di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Trascorso il termine indicato (30 giorni), nel caso in cui in cui permanga la difformità, la domanda viene considerata come improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione;
3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

SCADENZA DELLA DOMANDA

Come annunciato dall’INPS nel messaggio n. 2095 del 21 luglio 2022 le domande possono essere inoltrate tramite procedura informatica **dal 25 luglio 2022 fino al 24 ottobre 2022**.

GRADUATORIE

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, verranno redatte le graduatorie regionali o provinciali (nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) finali per l'assegnazione del beneficio nei limiti di budget previsti dal Decreto interministeriale del 31 maggio 2022.

Le graduatorie regionali/provinciali terranno conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell'ordine di presentazione. L'Inps provvederà all'erogazione del beneficio nel limite di budget e, al raggiungimento di detto limite, non potranno essere finanziate ulteriori domande, fatta salva l'eventuale riassegnazione di risorse non utilizzate (art. 5, comma 10, del Decreto interministeriale del 31 maggio 2022) o un eventuale successivo incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all'Istituto.

Il completamento della definizione della graduatoria verrà comunicato con apposito messaggio.

ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

Una volta che l'utente ha presentato domanda, in caso di esito positivo:

- l'INPS comunica alle/ai beneficiarie/beneficiari l'accoglimento della domanda e contestualmente associa e comunica a ciascuna/ciascun beneficiaria/o un **codice univoco**, del valore attribuito a scalare secondo il limite dei fondi disponibili e l'ISEE dell'interessata/o;
- la/il beneficiaria/o potrà scegliere la/il professionista della sua regione/provincia (nel caso di Trento e Bolzano), che abbia aderito all'iniziativa, a cui rivolgersi, e iniziare le sessioni di psicoterapia comunicando il suo **codice univoco**;
- la/il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata alla/al beneficiaria/o della prestazione indicando nella stessa fattura il **codice univoco** attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS, il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente;
- l'INPS comunica alla/al beneficiaria/o l'**importo** utilizzato e la **quota residua**.

ATTENZIONE!

Il beneficio deve essere utilizzato entro **180 giorni** dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale/provinciale, individuando nuove/i beneficiarie/beneficiari.

LIVELLI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE PERSONE CON DISTURBI MENTALI O CORRELATI A STRESS

Le regioni/province autonome, per garantire l'erogazione dei livelli di assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress in tutta Italia in maniera uniforme, hanno sancito un'intesa (il 28 aprile 2022) nella *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*.

Secondo tale intesa regioni e province autonome si impegnano a garantire e rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza dei servizi anti-disagio psichico sul territorio di propria competenza e in particolare:

- **rafforzando i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza**, ai sensi dell'art. 25 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;
- **potenziando l'assistenza socio-sanitaria** alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'art. 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio;
- **potenziando l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo**, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, impegnandosi a fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress.

Il Decreto interministeriale del 31 maggio 2022 stabilisce inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno, entro il 28 agosto 2022, trasferire le risorse all'Inps per l'erogazione del "bonus psicologo" 2022 nel proprio territorio, secondo le risorse stabilite dal Decreto Milleproroghe convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali, anche relativi alla salute, saranno trattati, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per gli aspetti di competenza, esclusivamente per le finalità stabilite dal Decreto interministeriale del 31 maggio 2022 e, nel disciplinare tecnico allegato al Decreto, sono individuati i tempi di conservazione, le modalità del trattamento e le misure appropriate e specifiche, anche tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi.

Roma, 02/08/22